

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
(Provincia di Novara)

Deliberazione n. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

L'anno **duemilaventicinque** addì **sette** del mese di **gennaio** alle ore **19:15** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previo recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Ordinaria in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

BROGNOLI GIUSEPPE
MOLFETTA NICOLETTA
MERLOTTI PAOLO
BRICCO ANDREA
FERRARA FULVIO
MILANINO BARBARA
TONSI MARTINA
UGAZIO MARCO
OMBERGOZZI FILIPPO
NACCARI ORLANDO
TRIVELLATO SABRINA

TOTALE

Presenti/Assenti	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Presenti 10	Assenti 1

Assente giustificato risulta il Sig. Ombergozzi Filippo.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Francesco Puoti.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri, il Sig. GIUSEPPE BROGNOLI - nella qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco, Sig. Brognoli Giuseppe, il quale, dopo aver introdotto il punto inserito all'ordine del giorno, sottolinea la messa a disposizione della documentazione ed illustra lo schema di deliberazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante, tra l'altro, norme relative all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (G.U. n. 172 del 26-7-2011) ed il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 recante disposizioni integrative e correttive in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTI

- l'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n. 267, il quale stabilisce che *Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.*

- l'art. 162, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

PREMESSO che, secondo il disposto dell'art. 174, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) – *Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati* – l'Ente locale, per il tramite di una deliberazione della Giunta comunale, predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione e li presenta all'organo consiliare, unitamente agli allegati ed alla Relazione dell'Organo di Revisione, nel rispetto delle nuove tempistiche di bilancio introdotte nel panorama normativo nazionale con il D.M. 25/07/2023

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

DATO ATTO che:

- ✓ gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011
- ✓ il bilancio armonizzato ha cadenza pluriennale con previsioni di competenza e, solo per il primo esercizio, si esprimono anche previsioni di cassa;
- ✓ il bilancio di previsione ha natura finanziaria e potere autorizzatorio.
- ✓ il bilancio di previsione ha quale unità elementare per l'entrata la tipologia e per la spesa il programma declinato in titoli.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l'art 174, il quale prevede che: *"lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati (...) entro il 15 novembre di ogni anno o secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità"*.

DATO ATTO, pertanto, che, per effetto delle sopra citate disposizioni, il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027, che assume funzione autorizzatoria, è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

DATO ATTO che con D.G.C. n. 67 del 04/12/2024, avente ad oggetto: "Programma triennale forniture-servizi-lavori. Adozione."

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

DATO ATTO che sono state adottate dalla Giunta Comunale, come delibere propedeutiche all'approvazione dello schema di bilancio 2025-2027, le seguenti:

- D.G.C. n. 69 del 04/12/2024, avente ad oggetto: "Destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada ex art 142 e 208 anno 2025."
- D.G.C. n. 71 del 04/12/2024, avente ad oggetto: "Determinazione i valori delle aree fabbricabili ai fini IMU anno 2025."
- D.G.C. n. 72 del 04/12/2024, avente ad oggetto: "Riconoscimento degli immobili comunali non strumentali alle funzioni istituzionali.", adottata ai sensi dell'art.58, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n.133, con la quale viene proposto al Consiglio Comunale di non procedere alla dismissione/alienazione di beni immobili non strumentali per l'esercizio delle funzioni istituzionali e di proseguire, per i beni immobili in questione, per l'anno 2025, con le valorizzazioni attualmente in essere;
- D.G.C. n. 73 del 04/12/2024, avente ad oggetto: "Verifica delle qualità e quantità delle aree fabbricabili da destinarsi a residenza, ad attività produttive e terziarie per l'anno 2025.", nella quale si dà atto che non ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 2000 in quanto non vi sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18/04/1962, n. 167, 22/10/1971, n. 865 e 05/08/1978, n. 457 - che potrebbero essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;
- D.G.C. n. 78 del 11/12/2024, avente ad oggetto: "Determinazione delle tariffe e contribuzioni e individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2025.";
- D.G.C. n. 79 del 11/12/2024, avente ad oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025 – 2027." predisposto seguendo gli schemi dell'appendice tecnica al Decreto Ministeriale del 18/05/2018;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti deliberazioni:

- la D.C.C. n. 23 del 15.19.2023 con la quale si è provveduto ad approvare le modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

- la D.G.C. n. 24 del 09.03.2021 ad oggetto soppressione diritti di segreteria da corrispondere su atti e certificati anagrafici emessi dai servizi demografici, nonché su autentiche di copie, autentiche di firme autentiche di firme per passaggi di proprietà veicoli, e legalizzazione fotografie, art. 2 comma 15, legge n. 127/1997;

VISTA la D.G.C. n. 19 del 17/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione” semplificato, triennio 2024-2026, attualmente vigente, onnicomprensivo della Sezione 3.3 relativa al Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2024-2026;

DATO ATTO che il Comune di San Pietro Mosezzo, come da ultimo rendiconto approvato, non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

CONSIDERATO che, per effetto dell’art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 7 del D.L.78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L.78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 12 del D.L.78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del D.L. 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell’anno 2009 (art.6, co. 13 del D.L.78/2010);

TENUTO CONTO che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2014 è stato approvato *il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Norma stralcio del Regolamento di Organizzazione e di Ordinamento degli Uffici e Servizi, in vigenza di precedente normativa, ai sensi dell’art. 3 comma 55 della legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008) e s.m.i., come modificato dall’art. 46 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito nella legge 133/2008, che prevedeva che “L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.”;*

- al fine di definire la disciplina applicativa in tema di incarichi di studio o di ricerca e consulenza, fare riferimento all’art.1, comma 42 della Legge 30 dicembre 2004 n.311, sulla quale vi è una consolidata interpretazione nell’attività consultiva della Corte dei Conti che ha esplicitato alcune linee di indirizzo, così riassumibili:

Gli incarichi di studio, ricerca o di consulenza sono caratterizzati da un elevato contenuto di professionalità e da una particolare competenza specialistica e si sostanziano essenzialmente:

- in una attività di studio e soluzione di questioni nell’interesse dell’amministrazione [STUDIO];
- in una attività speculativa collegata direttamente alla preventiva definizione di un programma da parte dell’ente [RICERCHE];
- nella resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni da parte di esperti, consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione; studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi [CONSULENZE];

Non rientrano nella disciplina di cui sopra:

- *le collaborazioni coordinate e continuative, caratterizzate dalla continuità della prestazione e da un potere di direzione dell'amministrazione;*
- *gli incarichi previsti dall'ex art.17 della legge n. 109/1994 e in particolare con riferimento alle attività progettuali di cui all'ex art.16 commi 3, 4 e 5 (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) e quali: direzione lavori, supporto tecnico-amministrativo, le attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici;*
- *gli incarichi professionali, non di studio, ricerca e consulenza, che però mirino a fornire un prodotto finito ad opera di un professionista;*
- *gli incarichi consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (come ad esempio la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale)*

CONSIDERATO che, alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia, potranno essere conferiti incarichi di collaborazione, studio e consulenza nelle seguenti materie:

- urbanistica, catasto, gestione del territorio, del patrimonio e tutela ambientale
- sicurezza sul lavoro, lavori pubblici, forniture e servizi per la risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate
- realizzazione e gestione di opere pubbliche, di pubblica utilità e/o espropriazioni che richiedano l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata
- gestione di problematiche fiscali di particolare complessità
- risoluzione di particolari questioni o problematiche connotate da una significativa complessità di natura legale e finalizzate a prevenire e limitare la conflittualità ed il contenzioso

CONSIDERATO, inoltre, che, alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia il limite di spesa per l'anno 2025 per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o di ricerca, ovvero di consulenza, è quello previsto negli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027;

CONSIDERATO che:

- L'art. 1 - commi da 819 a 826 - della Legge 245/2018 (Legge di Bilancio 2019) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio
- dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (art. 1 - comma 820 Legge 145/2018)
- dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali, secondo le disposizioni vigenti di incremento delle indennità, di cui all'art. 1, comma 586 della legge 234/2021;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 35 del 11/12/2024 ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2025 – 2027, nel rispetto delle nuove tempistiche di bilancio introdotte nel panorama normativo nazionale con il D.M. 25/07/2023;

DATO ATTO CHE i documenti contabili sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025 - 2027 con funzione autorizzatoria

VISTO il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2025-2027

CONSIDERATO che con il presente atto si intende approvare le D.G.C. propedeutiche all'approvazione del bilancio stesso;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e in particolare l'art. 162 sui principi di bilancio e l'art. 172 sugli allegati al bilancio di previsione;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020).

VISTI

- i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- il parere favorevole del Revisore dei Conti;

CON VOTI astenuti n. 2 (**Naccari O., Trivellato S.**), favorevoli n. 8, contrari n. 0, su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di approvare ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione Finanziario 2025 - 2027, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;

2) Di dare atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2025 – 2027 è corredato degli allegati obbligatori previsti dall'art. 11, comma 3 e 10, del n. 118/2011 e dall'art. 172 del T.U.E.L., di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che sono approvate le delibere dell'Organo Esecutivo propedeutiche alla formazione del Bilancio di Previsione, ovvero:

- D.G.C. n. 69 del 04/12/2024, avente ad oggetto: "Destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada ex art 142 e 208 anno 2025."
- D.G.C. n. 71 del 04/12/2024, avente ad oggetto: "Determinazione i valori delle aree fabbricabili ai fini IMU anno 2025."
- D.G.C. n. 72 del 04/12/2024, avente ad oggetto: "Ricognizione degli immobili comunali non strumentali alle funzioni istituzionali.", adottata ai sensi dell'art.58, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n.133, con la quale viene proposto al Consiglio Comunale di non procedere alla dismissione/alienazione di beni immobili non strumentali per l'esercizio delle funzioni istituzionali e di proseguire, per i beni immobili in questione, per l'anno 2025, con le valorizzazioni attualmente in essere;
- D.G.C. n. 73 del 04/12/2024, avente ad oggetto: "Verifica delle qualità e quantità delle aree fabbricabili da destinarsi a residenza, ad attività produttive e terziarie per l'anno 2025.", nella quale si dà atto che non ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 2000 in quanto non vi sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18/04/1962, n. 167, 22/10/1971, n. 865 e 05/08/1978, n. 457 - che potrebbero essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;

- D.G.C. n. 78 del 11/12/2024, avente ad oggetto: “Determinazione delle tariffe e contribuzioni e individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2025.”

4) Di dare atto che il Comune di San Pietro Mosezzo come da ultimo rendiconto approvato non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000

5) Di dare atto che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), gli stanziamenti contenuti nel Bilancio di Previsione Finanziario 2025 – 2027 permettono di conseguire, in linea previsionale, un risultato di competenza per ciascun esercizio “non negativo” e che pertanto l'ente deve ritenersi “in equilibrio”;

6) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano confermate per l'anno 2025 le aliquote di imposte, detrazioni d'imposta, tariffe, tasse e corrispettivi dei servizi comunali, non esplicitamente modificate;

7) Di dare atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

8) Di dare atto che il limite di spesa per l'anno 2025 per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o di ricerca, ovvero di consulenza, è quello previsto negli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027 e relativo al conferimento degli stessi nelle seguenti materie:

- ✓ urbanistica, catasto, gestione del territorio, del patrimonio e tutela ambientale
- ✓ sicurezza sul lavoro, lavori pubblici, forniture e servizi per la risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti alle procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate
- ✓ realizzazione e gestione di opere pubbliche, di pubblica utilità e/o espropriazioni che richiedano l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata
- ✓ gestione di problematiche fiscali di particolare complessità
- ✓ risoluzione di particolari questioni o problematiche connotate da una significativa complessità di natura legale e finalizzate a prevenire e limitare la conflittualità ed il contenzioso.

Successivamente

Stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI astenuti n. 2 (**Naccari O., Trivellato S.**), favorevoli n. 8, contrari n. 0, su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La seduta termina alle ore 19.50.

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

(GIUSEPPE BROGNOLI)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Francesco Puoti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi: **17-01-2025** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **01-02-2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Puoti Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Puoti Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 17-01-2025 al 01-02-2025

Senza opposizione o reclami.

Lì, 03-02-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE